

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
  - **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 1998.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 1998.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

### **R E L A Z I O N E**

Nel dicembre 2002, l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani relative all'annualità 1998, emetteva il seguente provvedimento:

1. Nei confronti della **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL**:  
avviso di accertamento TSR n. 559/2002.

Avverso il suddetto avviso, il destinatario proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento del provvedimento in questione per illegittimità della tassazione, errore nella determinazione delle superficie e mancata motivazione ed indicazione dei criteri seguiti nella loro applicazione.

In data 28.05.2003 l'Ufficio resisteva in giudizio depositando il proprio atto di costituzione e controdeduzioni e richiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione adita fissava, per la trattazione del caso, Udiienza in data 07.10.2003 e pronunciava sentenza di parziale accoglimento e compensazione delle spese di giudizio determinando l'accoglimento della "domanda relativa alla determinazione della superficie da tassare" ed il rigetto della "domanda per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, che giudica di tipo ordinario e quindi tassabili".

Poiché la CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL non ha provveduto alla notifica di tale sentenza all'Ufficio, pendono tuttora i termini utili perché quest'ultimo possa proporre ricorso in appello; nelle more della pendenza del giudizio pertanto, l'Ufficio ha ritenuto, al fine di tutelare l'Ente da ogni eventuale rischio di insoluto, di provvedere all'iscrizione a ruolo dell'intero importo contestato mediante l'avviso di accertamento di cui sopra.

Il Concessionario per la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti per il Comune di Sesto San Giovanni, ESATRI SPA, nell'espletamento delle proprie competenze, ha quindi emesso, per l'anno 1998, la seguente cartella di pagamento:

1. nei confronti di **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL:**

cartella di pagamento n. 068 2004 47821 75 000 riguardante iscrizione a ruolo per Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 1998.

Tale cartella, è stata a sua volta impugnata dalla destinataria con ricorso pervenuto all'Ufficio in data 05.03.2003, contenete la richiesta di "sospensione della riscossione" e di "sgravio totale degli importi indebitamente iscritti a ruolo".

Ritenuta la non sussistenza di ragioni sostanziali tali da poter concretamente fondare un atto di appello avverso la sentenza di primo grado di cui sopra, l'Ufficio ha provveduto ad ottemperarvi, sgravando parzialmente la Cartella di pagamento conseguita all'avviso di accertamento oggetto della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, nella misura da quest'ultima indicata.

Poiché tuttavia, la società ricorrente, con il ricorso avverso la Cartella esattoriale richiede, non tanto la riduzione, bensì lo sgravio totale della stessa, esistono ragioni tali da consentirne una fondata opposizione; si propone pertanto di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO  
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 12.03.04